



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 96 del 24 ottobre 2020

Oggetto:

Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID

Dipartimento Proponente: DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°3

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	INDICAZIONI OPERATIVE PER CONTACT TRACING
B	Si	Distribuzione test antigenici POC (Point Of Care)
C	Si	PIANO DI EMERGENZA OSPEDALIERA PER RIPRESA EPIDEMIA COVID

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;

Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per

contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19);

Visto il DPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il DPCM 11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga sino al 15/10/2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge n.83 del 30 luglio 2020, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124, con il quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15 ottobre 2020 ed è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020,delle disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;

Vista la Delibera del consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il DL 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

Visto il DPCM 13 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Rapporto ISS COVID-19 • n. 53/2020 Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19, Versione al 25 giugno 2020;

Visto il documento “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità in accordo con il Ministero della Salute e la Conferenza delle Regioni e Province autonome;

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. N. 32850 del 12/10/2020 avente per oggetto: COVID-19 – indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena;

Vista il documento “Test di laboratorio per COVID-19 e il loro uso in sanità pubblica” (versione del 16/10/2020) elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità in accordo con il Ministero della Salute, recepito a livello regionale con nota prot. AOOGR/0359733/ B.110.010 del 20/10/2020;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 937 del 20 luglio 2020 avente per oggetto “Emergenza COVID-19. Approvazione Linee di indirizzo per l’individuazione, accesso e gestione degli alberghi sanitari e Linee di indirizzo per la gestione dei casi sospetti e confermati di COVID-19 e dei contatti stretti in strutture ricettive nel territorio della Toscana;

Attesa l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 94 del 16 ottobre 2020 “Ulteriori misure per le strutture ospedaliere per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto necessario, anche sulla base delle disposizioni nazionali, di prevedere indicazioni operative regionali per ottimizzare e potenziare la gestione delle attività di contact tracing, come indicato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ivi compresa la realizzazione di centrali operative aziendali per il contact tracing e l’acquisizione straordinaria di personale;

Ritenuto necessario di prevedere misure riguardanti il potenziamento degli alberghi sanitari, dei reparti di cure intermedie e delle USCA, nonché misure per permettere una più omogenea distribuzione dei pazienti all’interno del sistema ospedaliero evitando di creare dei blocchi di attività importanti nella assistenza dei pazienti no covid, per limitare le visite ai pazienti ricoverati e per mantenere l’attuale livello di offerta di prestazioni ambulatoriali specialistiche.

Ritenuto, altresì, di prevedere misure per potenziare la diffusione dei test antigenici rapidi

Atteso che le indicazioni tecniche contenute negli allegati del presente atto potranno essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali;

ORDINA

Ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1- Si impegnano le aziende USL TOSCANA CENTRO, NORD OVEST, SUD EST alla realizzazione di centrali di tracciamento in grado di garantire tale funzione per tutti i nuovi casi del giorno, e i loro contatti, e da completare entro il giorno stesso, utilizzando forme standardizzate di contatto, di intervista e di consegna documenti che permettano la sicurezza della tracciatura, come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2- Si impegnano altresì le aziende sopra indicate di esperire tutte le modalità utili per il reperimento del personale necessario, anche attraverso procedure di reclutamento straordinarie. In caso di necessità le aziende possono reperire spazi e logistica per queste attività anche al di fuori delle strutture di proprietà.

3- Si impegnano tutte le aziende sanitarie, ospedaliere e territoriali, a costituire una centrale operativa di coordinamento delle attività sanitarie per ogni area vasta per disporre tutte le operazioni necessarie per assicurare l'utilizzo migliore delle risorse presenti su quel territorio in modo integrato, con particolare riferimento alla risorsa domicilio del paziente, alberghi sanitari, cure intermedie, posti letto ospedalieri, ordinari, subintensivi e di terapia intensiva. L'obiettivo è quello di ridurre, attraverso l'uso appropriato delle risorse territoriali, la pressione attesa sugli ospedali. Le aziende, all'interno di questa centrale, programmano la messa a disposizione di posti letto destinati a COVID per il sistema di area vasta, stabilendo le sedi ospedaliere e le quantità di posti letto resi disponibili a livello di ciascun presidio, secondo le indicazioni previste all'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto. Le centrali operative sono partecipate dalle direzioni aziendali e dai loro staff che garantiscono l'efficacia complessiva di tutte le azioni che vengono disposte. E' indispensabile che nella centrale di area vasta partecipi uno dei professionisti presenti nella Centrale Operativa Regionale presso la Cross di Pistoia. Le centrali devono garantire un monitoraggio giornaliero del fenomeno.

Tali centrali possono essere integrate dal Direttore dell'assessorato per la definizione delle risorse dei posti letto ospedalieri da mettere a disposizione da parte delle singole aziende e di tutte le altre risorse territoriali.

4- Si impegnano le aziende USL TOSCANA CENTRO, NORD OVEST, SUD EST al reperimento di strutture recettive alberghiere da destinare alla funzione di Albergo Sanitario fino ad almeno 1500 camere in progressione documentata per tutto il periodo fino alla fine di dicembre, con possibilità di prosecuzione.

Le aziende sono tenute all'aggiornamento nella piattaforma regionale dei posti letto COVID delle disponibilità presenti ed aggiuntive che si rendano necessarie. Si impegnano altresì le stesse aziende a reperire la disponibilità di strutture alberghiere da mettere a disposizione del proprio personale operativo in ambienti COVID per ridurre il possibile rischio di contagio all'interno del loro nucleo familiare. Le aziende sono tenute a raccogliere le richieste degli operatori che volessero utilizzare queste strutture e reperire quindi le relative necessità.

5- Si impegnano le aziende USL TOSCANA CENTRO, NORD OVEST, SUD EST a convertire in Cure Intermedie COVID almeno l'80% dei posti letto attualmente disponibili in questo livello di setting assistenziale. E' richiesto alle stesse aziende sanitarie un piano di conversione di strutture proprie,

ospedaliera e non, in cure intermedie da adottarsi in tempi tali da garantire continuità con la disponibilità di posti letto di comunità presenti.

6- Si impegnano le aziende USL TOSCANA CENTRO, NORD OVEST, SUD EST a riattivare 30 unità USCA per la gestione domiciliare dei casi COVID positivi al domicilio e/ o presso gli alberghi sanitari

7- Si impegnano le aziende sanitarie USL TOSCANA CENTRO, NORD OVEST, SUD EST a fornire test antigenici rapidi alle RSA, in ottemperanza a quanto disposto dalla ordinanza 93, e ai medici di medicina generale e pediatri di famiglia nelle quantità definite nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto e si impegna ESTAR ad assicurare la fornitura di test rapidi a questi canali nella misura di 50.000 test a settimana.

8- In questa seconda fase pandemica tutti gli ospedali del sistema sanitario regionale partecipano alla gestione del ricovero dei pazienti COVID in modo tale da permettere una più omogenea distribuzione dei pazienti all'interno del sistema ospedaliero evitando di creare dei blocchi di attività importanti nella assistenza dei pazienti NO COVID.

Tutte le Aziende del sistema sanitario regionale programmano la propria attività in relazione alle disponibilità di posti letto ordinari per i pazienti COVID e di posti letto di terapia intensiva riservati ai pazienti COVID come definito nell'allegato C.

Si confermano tutte le misure di riduzione del rischio di contagio intraospedaliero con particolare riferimento alla esecuzione di tamponi molecolari per tutti i pazienti che devono essere ricoverati, sia da Pronto Soccorso che programmati. Si dispone, per la salvaguardia della risorsa professionale e dei pazienti ricoverati, la effettuazione immediata di tamponi molecolari anche al personale sanitario che ha avuto contatti a rischio fuori dall'ambiente ospedaliero, su indicazione del proprio direttore di UO, e si raccomanda la esecuzione di screening con tamponi rapidi agli operatori sanitari nelle situazioni e nei tempi ritenuti necessari dalle direzioni sanitarie di presidio.

9- LIMITAZIONE ALLE VISITE DEI VISITATORI AI PAZIENTI RICOVERATI

Si dispone il divieto dell'accesso alle strutture sanitarie di accompagnatori e visitatori di pazienti ricoverati non COVID fatto salvo situazioni di particolare fragilità e vulnerabilità dei ricoverati e comunque solo dopo una preventiva autorizzazione del personale incaricato della struttura. Nel caso di strutture ambulatoriali può essere ammesso solo per consentire l'effettuazione della prestazione in caso di visita specialistica o di accertamento diagnostico non differibile a persone non in grado di gestirsi autonomamente.

10- VISITE AMBULATORIALI

Si impegnano tutte le aziende sanitarie a mantenere attivi i volumi di attività ambulatoriali anche ricorrendo al canale delle televiste e del teleconsulto, fino a nuove disposizioni legati all'evoluzione del quadro epidemiologico

11- ALTRE AZIONI DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE PANDEMICA

- la Regione fornirà ogni supporto utile e possibile ai Sindaci che, nel rispetto del DPCM 18/10/2020, assumono provvedimenti più restrittivi a scopo preventivo per parte o per l'intero territorio comunale. L'azione della Regione e dei Comuni sarà tesa operativamente a contrastare ogni forma di assembramento.
- A) A decorrere dal 25 ottobre e fino al 14 novembre 2020 sono sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato

olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche

- B) resta consentito l'allenamento per il mantenimento delle condizioni tecniche e atletiche propedeutiche allo svolgimento delle gare per i tesserati delle società e delle associazioni dilettantistiche degli sport di contatto.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità a decorrere dal 25 ottobre 2020 per tutta la durata del periodo di emergenza fatta salva l'approvazione di sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- alle Aziende ed Enti del SSR;
- ESTAR;
- ai diversi soggetti operanti nell'ambito o in raccordo con il SSR, con particolare riferimento ai Pediatri di Famiglia e Medici di Medicina Generale;
- ad ANCI.

I dati personali inerenti alle misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art.14 del D.L. 14/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente